

deve essere regolato dalle disposizioni di cui al 6. U.
sull'edilizia popolare ed economica approvate con
R. D. 28 aprile 1938-XVI n. 1165, che, all'art. 1° com-
prende l'Istituto nazionale delle assicurazioni fra
gli Istituti che possono, anche in deroga alle proprie
leggi regolatrici, concedere prestiti alle Cooperative e
diligere per la costruzione o l'acquisto di case popolari
ed economiche.

L'art. 62 del 6. U., dopo aver stabilito che tali
mutui non possono eccedere il 75% del valore accer-
tato degli immobili costituiti in ipoteca, ovvero
dell'area e della spesa prevista per le nuove costru-
zioni aggiunge: "Cuttavia i detti prestiti possono
raggiungere anche il totale ammontare del prezzo
delle costruzioni, ivi compreso quello delle aree, quan-
do il mutuatario offre all'Istituto finanziatore
sufficienti garanzie supplementari."

Nel citato articolo, come in tutta la trattazione
della materia, che forma oggetto del 6. U., si tengono
sempre presenti e ben distinti l'acquisto di immobili
già costruiti (sempre che siano stati dichiarati
abitabili da non oltre 4 anni) e la nuova costru-
zione di immobili. Al fine dei limiti del mu-
tuo (75%) nel primo caso si prende a base il valo-
re di perizia e nel secondo caso la spesa della costru-